



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 CHIETI
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Via Campobasso, 10 - 66100 CHIETI -

Tel.: 0871 560525 - fax: 0871 565781 - C.F.: 93048780691 - C.M.: CHIC83700A -

Sito: <https://chieti4comprensivo.edu.it/> E-mail: chic83700a@istruzione.it - chic83700a@pec.istruzione.it

INFORMATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE

CONSENSO GENERICO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI, VIDEO ED AUDIO DI ALUNNI

In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679), La informiamo su finalità e modalità di rilevazione ed utilizzo di immagini, filmati ed audio nel contesto scolastico o in occasione di eventi comunque attinenti ad attività didattiche.

1. La rilevazione e diffusione di immagini, filmati e/o audio sarà improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dell'alunno;
2. foto o video che ritraggono l'alunno in occasione di attività ludiche/didattiche potranno essere utilizzati dall'Istituto per promuovere eventi scolastici;
3. tali dati potranno essere diffusi utilizzando specifici strumenti di diffusione:
 - > supporti cartacei/digitali (giornali, cartellonistica, DVD, ecc.)
 - > sito internet dell'Istituto
 - > piattaforma Google Workspace in uso nell'Istituto
 - > piattaforme social d'Istituto (Facebook, Instagram...)
 - > nel caso di eventi pubblici o di rilevante interesse pubblico, tramite eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, a scopo esclusivamente divulgativo dell'attività didattica e formativa della scuola
4. la non autorizzazione potrebbe richiedere, limitatamente ai soli momenti di realizzazione di foto e/o filmati, la preclusione dell'alunno da talune specifiche attività o parti di esse, nel corso di tali rilevazioni;
5. il titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo n. 4 di Chieti nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore Dirigente Scolastico Emilia Galante;
6. il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il DPO Ditta PC75 SAS di Corazzini Maurizio & C. - mauriziocorazzini@gmail.com;
7. la presente autorizzazione non consente l'uso di immagini, video e/o audio dell'alunno in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi delle leggi vigenti e degli artt. 15-18 del Regolamento 2016/679, modificando o annullando la presente autorizzazione.
9. la presente autorizzazione resterà valida per tutto il periodo di permanenza dell'alunno presso questo Istituto e cesserà automaticamente a conclusione del ciclo scolastico.

I sottoscritti genitori, consapevoli di non aver nulla a pretendere in ragione dei trattamenti autorizzati, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti e dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679,

- Circa la pubblicazione su supporti cartacei/digitali e sito istituzionale, piattaforma Google Workspace, piattaforme social d'Istituto e trasmissione immagini agli organi di stampa e ai media televisivi danno il consenso

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori) Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio [omissis].

In materia di esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano i seguenti articoli del Codice Civile:

Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli) Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. [omissis] La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione,

all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. [omissis]

Art. 337-quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso) [omissis] Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse